



21778/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Oggetto

COMPENSO
AVVOCATO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonino ELEFANTE - Presidente -

R.G.N. 309/04

Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -

Cron. 21778

Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -

Rep. 5537

Dott. Vincenzo MAZZACANE - Consigliere -

Ud.05/06/08

Dott. Emilio MIGLIUCCI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PIROLO GIOACCHINO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato

TOMMASO ARACHI, che lo difende unitamente all'avvocato

UGO VESCIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

TELECOM ITALIA AREA TERRITORIALE LEGALE CENTRO 1 SPA,

in persona ^{dell'ingegnere Nuccelli} della Dott.ssa SPINELLI BRUNELLA,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA D'CHELINI 5,

presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO NUCCI, che la

2008 difende unitamente all'avvocato LORENZO CASONI, giusta

1055 delega in atti;





- controricorrente -

avverso l'ordinanza n. ^{1206/03} del Tribunale di

^{Siz. Stralcio}
FIRENZE, depositata il 18/04/03; (R.G. 94/99)

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/08 dal Consigliere Dott. Emilio
MIGLIUCCI;

udito l'Avvocato NUCCI Francesco, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 11685 /1997 la Corte di Cassazione annullava con rinvio l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942, relativamente al credito per prestazioni professionali azionato con decreto ingiuntivo dall'avv. Gioacchino Pirolo nei confronti della Telecom Italia s.p.a. che aveva proposto opposizione;

riassunto dalla Telecom Italia s.p.a il giudizio di rinvio, che era celebrato in contumacia del Pirolo, questi con provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze l'11 aprile 2003, veniva condannato restituire le somme percepite in più rispetto al credito di cui era stato riconosciuto titolare.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Pirolo sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Telecom Italia s.p.a. che ha depositato memoria illustrativa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente secondo cui, essendosi il giudizio di rinvio svolto secondo il rito ordinario, il provvedimento aveva natura di sentenza, natura che era confermata dal tipo di numerazione dell'atto :pertanto era suscettibile del rimedio impugnatorio dell'appello.

Al riguardo occorre considerare che il provvedimento impugnato è stato emesso all'esito del giudizio di rinvio dalla Cassazione che aveva annullato l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.30 della legge n. 742 del 1942 : orbene, il giudizio di rinvio costituisce prosecuzione del giudizio conclusosi con il



provvedimento impugnato ed è regolato delle medesime norme che disciplinano quest'ultimo: l'eventuale inosservanza di tale disciplina o del rito prescritto può assumere rilievo eventualmente per dedurre i vizi del provvedimento ma non può incidere sulla sua natura

Nella specie, in cui il giudice di rinvio ha pronunciato l'ordinanza all'esito del procedimento ex legge n.742 del 1942, è del tutto irrilevante la numerazione dell'atto come *sentenza*.

Con l'unico motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art.139 cod. civ. cod.proc. civ., denuncia la nullità del procedimento (art.360 n.4 cod.proc. civ.) per inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio di rinvio che gli era stato notificato - secondo quanto da lui casualmente appreso - in Montecatini Terme corso Roma n. 74 con consegna *al dr. Armando Altavilla presso studio*, in luogo diverso da quello in cui il medesimo ha la residenza (Buggiano via Ugo Foscolo n.12) e da quello da lui eletto nel corso del procedimento; d'altra parte non era indicata la relazione fra il ricorrente e colui che ebbe a ricevere l'atto notificato ex art.139 cod. proc. civ.

Il motivo è fondato.

Occorre rilevare che l'atto di riassunzione del giudizio di rinvio, nel quale l'attuale ricorrente non ebbe a costituirsi, è risultato notificato al Pirolo in Montecatini Terme corso Roma n. 74 che, secondo l'originale depositato dalla resistente, venne consegnato al dott. Armando Altavilla *addetto allo studio che ne cura la consegna*: al riguardo, va considerato che nel caso di discordanza tra i dati emergenti dalla copia dell'atto restituita a colui che ha richiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato



al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata(Cass. 20783/2006).

Nella specie, dovendo verificarsi se sia incorsa in decadenza la Telecom nel procedere alla riassunzione del giudizio di rinvio, occorre fra riferimento all'atto restituito ed in possesso del soggetto notificante.

1.Ciò premesso, va innanzitutto disatteso il rilievo formulato dalla resistente secondo cui ,atteso che tutti i contatti fra le parti si erano svolti esclusivamente presso quello che era lo studio del legale del ricorrente ubicato in Montecatini Terme corso Roma n. 74, nell'ambito del *rapporto contrattuale* intercorso fra la parti il professionista doveva ritenersi a tutti gli effetti ivi domiciliato.

L'art. 141 cod. proc. civ., che regola la notificazione presso il domiciliatario, va coordinato con l'art. 47 cod. civ., secondo cui il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale , atteso che la norma prevede che la dichiarazione di elezione di domicilio deve riguardare determinati atti o affari ed essere espressa per iscritto in modo inequivoco(Cass. 13987/2003).

Pertanto, non può ritenersi che la notificazione sia stata effettuata a quello che la resistente ha erroneamente considerato il domicilio eletto con riferimento al rapporto contrattuale intercorso fra le parti, atteso che sarebbe stata al riguardo necessaria una specifica dichiarazione del Pirolo secondo le forme di cui sopra si è detto.

2.In realtà, dalla documentazione in atti (corrispondenza intercorsa fra le



parti; estratto albo ordine avvocati Pistoia), che può essere direttamente esaminata dalla Corte in considerazione della natura processuale del vizio denunciato-è emerso che il ricorrente aveva in Montecatini Terme corso Roma 74 il proprio studio legale,

Orbene, indipendentemente dalle modalità e dalla qualità della persona che ebbe a ricevere l'atto, la notificazione effettuata *direttamente* allo studio del professionista, cioè in uno dei luoghi indicati in *ordine successivo* dall'art. 139 cod. proc. civ., anziché alla residenza (non coincidente con il primo), è da ritenere affetta da nullità ma non è certo inesistente, atteso che: a) è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estraneo al destinatario, mentre è nulla e suscettibile di sanatoria quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario dell'atto (Cass. 17587/2007; 17555/2007); b) poiché l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ. primo e sesto comma cod. proc. civ. per la notifica - se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art. 138 cod. proc. civ. - è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota (Cass. 1753/2005); c) costituisce onere del notificante compiere le ricerche anagrafiche necessarie per accertare la residenza effettiva del destinatario dell'atto da notificare.

Nella specie, il vizio della notificazione era, pertanto sanabile con la rinnovazione dell'atto che, non essendosi costituito il Pirolo, doveva essere



disposta dal giudice ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ.:la nullità della notificazione dell'atto di riassunzione ha comportato la ~~la~~ conseguente nullità del giudizio di rinvio e del provvedimento impugnato che va cassato con rinvio,anche per le spese della presente fase,al Tribunale di Firenze in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa l'ordinanza impugnata e rinvia,anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Firenze in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 giugno 2008

Il Cons. estensore

Emilio Migliucci

Il Presidente

A. Blanka

IL CANCELLIERE CI
Valeria Mori

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 AGO. 2008

ROMA
IL CANCELLIERE CI
Valeria Mori